



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il comma 42 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale: *“Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 21 novembre 2021, n. 152, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* che ha introdotto, dopo il comma 42 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il comma 42-bis secondo cui: *“Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del 30 dicembre 2021 recante *“Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026”*;

VISTO il decreto interdipartimentale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022, recante *“Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'articolo 1, comma 42, della legge n.160 del 2019”*;



Il Ministero dell'Interno
di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023, con la quale si è provveduto alla revisione e all’aggiornamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia cui è conseguita, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 3 maggio 2024, la rideterminazione della dotazione finanziaria della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 nella misura di 2 miliardi di euro;

TENUTO CONTO che, con la medesima Decisione dell’8 dicembre 2023, si è confermato il termine finale per il conseguimento del target al 30 giugno 2026 con il completamento di almeno 1.080 progetti di rigenerazione urbana riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie;

VISTO l’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha, tra l’altro, modificato il richiamato comma 42-bis della legge n. 160 del 2019, come segue: “*Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, sono integrate con 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021*”;

VISTO l’articolo 1, comma 42-ter, della legge n. 160 del 2019, secondo cui: “*Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1*”;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 42-quater, della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, prevede che: “*I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del*



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni soggetti attuatori degli interventi individuati con il decreto di cui al secondo periodo stipulano il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025 e concludono i lavori medesimi entro il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni relative a interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2025, non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.”;

VISTO il decreto interdipartimentale del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2025, con il quale sono stati individuati gli interventi di rigenerazione urbana concorrenti al Target - UE (n. 2073 interventi) e gli interventi esclusi dal concorso al Target - UE (n. 91 interventi), nonché gli interventi di rigenerazione urbana per i quali è pervenuta comunicazione di rinuncia al contributo;

VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*”;

TENUTO CONTO dell'analisi effettuata sui dati fisico-procedurali aggiornati da parte dei soggetti attuatori sul sistema di monitoraggio ReGiS alla data del 13 luglio 2026;

RITENUTO che gli interventi concorrenti al Target - UE del 30 giugno 2026 sono esclusivamente quelli per i quali risulti sul sistema di monitoraggio ReGiS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la data di conclusione dei lavori entro il suindicato termine;

CONSIDERATO che i predetti interventi sono in numero superiore a quello necessario per garantire il conseguimento del target-UE relativo alla misura *de qua* e che sono comunque garantiti i mq oggetto di rigenerazione (completamento di almeno 1.080 progetti di rigenerazione urbana riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie);



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO, pertanto, alla luce dei dati presenti sul richiamato sistema di monitoraggio e delle comunicazioni pervenute dai soggetti attuatori in ordine all'impossibilità di completamento degli interventi entro il termine del 30 giugno 2026, di individuare gli interventi che, non garantendo l'ultimazione dei lavori entro la data del 30 giugno 2026, devono essere esclusi dal concorso al conseguimento del citato Target - UE;

TENUTO CONTO che tali interventi, pur non concorrendo al predetto Target - UE, essendo inclusi nel Dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito con il Regolamento (UE) 241/2021, devono comunque rispettare tutte le condizionalità del PNRR, nonché proseguire le attività di monitoraggio e rendicontazione sul sistema informativo ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

RICHIAMATO l'articolo 22 del Regolamento (UE) 241/2021 rubricato "*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*" ai sensi del quale l'Amministrazione procede alla revoca del contributo degli interventi rispetto ai quali i finanziamenti erogati non siano stati utilizzati "*in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi*";

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 42-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti attuatori degli interventi non concorrenti al Target-UE devono aver stipulato il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025 e concludere i lavori medesimi entro il 31 dicembre 2027;

RITENUTO, pertanto, a conclusione del procedimento di revoca avviato in data 2 marzo 2026, di procedere alla revoca degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019, già non concorrenti al Target UE, indicati nell'Allegato 2 al citato decreto del 3 marzo 2025, per i quali dall'analisi effettuata sui dati fisico-procedurali sul sistema di monitoraggio ReGiS non risulti la sottoscrizione del contratto di affidamento lavori alla data del 30 giugno 2025;

RITENUTO, altresì, di dover avviare il procedimento di revoca per gli interventi indicati nell'Allegato 1 al richiamato decreto del 3 marzo 2025 per i quali, dai dati presenti sul sistema di monitoraggio ReGiS,



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

non è prevista l'ultimazione lavori entro la data del 30 giugno 2026 e non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 42-*quater*, della legge n. 160 del 2019;

RICHIAMATE, altresì, le comunicazioni con cui gli enti hanno formalizzato la rinuncia al contributo di cui al citato decreto interdipartimentale;

VISTI gli Allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DECRETA

Articolo 1

Interventi non concorrenti al Target UE del 30 giugno 2026

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sono individuati nell'Allegato 1 al presente decreto "Rigenerazione Urbana_no Target" gli interventi che non concorrono al Target - Ue in quanto non prevedono l'ultimazione dei lavori entro il 30 giugno 2026.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispettare tutte le condizionalità del PNRR e, conseguentemente, le attività di monitoraggio e rendicontazione hanno luogo mediante il sistema informativo ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. I soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1 devono concludere i lavori entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 2

Rinunce e revoche

1. L'Allegato 2 "Rigenerazione Urbana_Rinunce" individua gli interventi per i quali gli enti hanno formalizzato la rinuncia al contributo di cui al decreto del 3 marzo 2025.
2. Sono individuati nell'Allegato 3 al presente decreto "Rigenerazione Urbana_Revoche" gli interventi già indicati nell'Allegato 2 al decreto del 3 marzo 2025, cui sono revocate le risorse, a conclusione del relativo procedimento avviato in data 2 marzo 2026, in quanto non hanno



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

il Ministero dell'Economia e delle Finanze

stipulato il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 42-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le eventuali somme già corrisposte sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 3

Individuazione interventi per avvio procedimento di revoca

1. Sono individuati nell'Allegato 4 al presente decreto "Rigenerazione Urbana_preavviso di Revoca" gli interventi già indicati nell'Allegato 1 al decreto del 3 marzo 2025, per i quali non è prevista l'ultimazione dei lavori entro la data del 30 giugno 2026 e non risulta altresì stipulato il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 42-*quater*, della legge n. 160 del 2019. Per tali interventi è avviato il procedimento di revoca.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma,

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Carmen Perrotta